

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (Clienti Business)

ART.1-OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il contratto di fomitura ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo ("Sito") del Cliente ("Cliente") e i servizi accessori da parte di Enel Energia ("Fomitore") secondo le condizioni pattuite.

1.2 Per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore conduderà i contratti obbligatori per i servizi di trasmissione, distribuzione nonché dispacciamento, per la fornitura di energia elettrica, ed a porre in essere tutto quanto necessario per la fornitura, anche secondo quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto.

alla data di risculzione dei contratio. 1.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti e apparecchi

al raccordo al usada de L'Ontatore stesso. Sono nivece dei Distributore competente gii impianti e appareconi diversi da quelli del Cliente che servono alla fornitura del gas o dell'energia elettrica. Secondo l'art. 8 del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente entro 30 giomi dall'allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di Rispondenza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall'avvenuto allaccia-mento, il Fornitore e/o il Distributore competente ("Distributore") potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienta.

'Al-L'obbligo di consegna della documentazione, descritto nell'art. 1.3 è previsto anche:
- per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a)

determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti; -per la fomitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas.

- per la comitura oi gas naturale, nei casi di variazzone della portiata termica di gas. In tal caso, il fermine entro il quale consegnare la documentazione inizia dall'esecuzione dei lavori richiesti. Scaduto tale termine, vi sarà la sospensione della fornitura con le modalità descritte nell'art. 1.3.

1.5 Il Cliente che, nel caso descritto all'art. 1.4, lett. b), non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né avverte il Fomitore della propria inadempienza, consentendogli di sospendere la fomitura, sarà responsabile di ogni conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fomitore e/o Distributore.

2.2 La/le fomiturale somo in ogni caso condizionate: -all'esito positivo della verifica sul'assenza di precedenti morosità verso il Fomitore e anche sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà eseguita, ad esempio, per controllare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente i stituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas, (II) morosità relativa a diversi contratti intestati allo stesso Cliente e stipulati anche con terzi. Il Fomitore potrà verificare le informazioni rilasciate da società specializzate esterne che il Cliente autorizza fin d'ora al tratamento dei propri dati presnoali. Inoltre, il Formitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto; in caso di esito negativo, il Fomitore ne darà comunicazione al Cliente entro il termine indicato; altrimenti le condizioni sospensive appena descritte si considereranno verificate positivamente.

considereranno verificate positivamente.

considereranno verificate positivamente. Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fomitura, Enel Energia S.p.A., a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di nilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fomitura. A seguito di queste verifiche, Enel Energia potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fomitura, fomendo adeguata comunicazione al cliente. In ogni caso, non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari se diversi dal richiedente; - alle verifiche positive che il Fomitore potrà effettuare presso Sistemi di informazioni creditizie in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimenta al furto di identità (SCIPAFI).

- alla non sospensione per morosità del Siti del Cliente, al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.2; - per la sola formitura di energia elettrica, all'assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità, da parte di un precedente fomitore del Cliente, secondo la Delibera dell'ARERA ARG/ELT 219/10 s.m.i.;

· all'attivazione, da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al ecedente art. 12; - all'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la

all'esistenza di un adequato allacciamento alla rete

Resta inteso che per la formitura di gasi il Formitore può revocare la richiesta di accesso al punto di fornitura: - nei casi previsti dall'art. 12 dall'Allegato A della Delibera ARERA 99/11 s.m.i. (TIMG). - nei casi di cui all'art. 8.2 del TIMG.

Sussistendo le condizioni previste dai citati articoli, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti

del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.3 Nel caso in cui viene attivata solo una delle forniture richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e el il Contratto riguarderà solo la fornitura attivata. In tal caso, il Cliente potrà recedere come descritto

nell'art. 2.7.

2.4 in caso di forniturale relativale a più Siti, se le condizioni descritte nell'art. 2.2 si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.

2.5 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, l'attivazione della/e fornitura/e avverrà alla data indicata dal Cliente, nel rispetto del contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del distributore, e comunque entro 180 giorni dalla conclusione del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Enel Energia S.p.A. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente.

2.6 il Contratto è a tempo indeterminato.

2.7 in qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Econitore apprenta per una sola fornittra di Econitore apprenta in occasione della stituta della criticale della stituta della contratta della criticale della stituta della contratta della criticale al Econitore apprenta in occasione della stituta della criticale al Econitore apprenta in occasione della stituta della criticale al Econitore apprentata in occasione della stituta della criticale al Econitore apprentata in occasione della stituta della criticale al Econitore apprentata in occasione della stituta della criticale della criticale della stituta della criticale della criticale della criticale della criticale della stituta della criticale della cr

Fomitore anche per una sola fomitura, rilasciando al Fomitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere, in suo nome e conto, dal contratto in essere con Enel Energia II Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui vi sia una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Enel Energia continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso.

Nel caso in cui il Cliente è titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento describito nell'art. 3.1. Ai sensi della Delibera 196/19 il Cliente titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione o con consumi superiori ai 200.000 Smc, in alternativa alta modalità sopraindicata può inoltrare la comunicazione di recesso in forma scritta direttamente ad Enel Energia: -con raccomandata alla Casella Postale 8080 - 85100 Potenza;

-tramite email all'indirizzo <u>allegati.enelenergia@enel.com;</u> Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute.

2.8 Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura per motivi diversi dal cambio del fornitore in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, all'indirizzo indicato nell'art. 2.7. Il termine di preavviso da rispettare è di un mese, dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente è titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a partire dal primo giomo del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nel documento descritto nell'art. 3.1.

Comunicazioni inviate ad indirizzi diversi si considerano come non ricevute ed il Fomitore non sarà responsabile dei danni eventualmente derivanti dalla tardiva esecuzione della cessazione.

2.9 Nei casi di mancato rispetto dei tempi di preaviso previsti, il Fomitore, che avvà diritto al risarcimento di eventuali danni, potrà fatturare al Cliente, per ogni fomiture, una penale calcolata come segue:

-per le fomiture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 50,00 C più un ultenore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fomitura ed hara a 5,00 C per ogni kW di conterza disponibile:

è pari a 5,00 C per ogni kW di potenza disponibile;
- per le fomiture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 C più un ulteriore importo che si riferisce ad ogni mese di mancata fomitura ed è pari a 10,00 C per ogni kW di potenza disponibile;

pari a 1,000 C por girritor a poetaz alspónibaco - per le formiture di gas, la penale è uguale a un importo fisso di 100,00 C più un ulteriore importo che si riferisce a ciascun mese di mancata fornitura ed è pari a 21 centesimi di C per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.

2.10 Il Fornitore può recedere anche solo per una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri,

inviandone comunicazione scritta al Cliente con raccomandata, con tempo di preavviso di sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fomitura ed il loro periodo di applicabilità sono indicati nelle

3.2 Il Formitore può modificare le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti (indicata nelle CTE cui il Cliente ha aderito). Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte potrà recedere secondo le modalità previste nell'art. 2.7 delle presenti CGF. In tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del sito o in caso di ritardo nell'acquisizione dello stesso da parte del nuovo Fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente.

Qualora, allo scadere del periodo di applicabilità di cui sopra, il Fomitore non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche, le Condizioni Economiche in scadenza si intenderanno prorogate er un analogo periodo di validità

3.3 Per la fornitura di gas, il prezzo indicato è fissato considerando un gas fomito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione per la fornitura.

Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai prezzi per l'energia fornita indicati nelle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema previste fatturati: a) i corrispettivi a copertura delle spesse di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema previste per i Clienti del mercato libero, secondo quanto indicato nelle fatture del Distributore, b) gli importi unitari fissati per i Servizio di dispacciamento, tranne quelli previsti per lo sbilanciamento, secondo le Delibera ARERA n. 111/06 e n. 107/09 e s.m.i. Questi importi sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissatio nella tabella 4 colonna A dell'allegato A della Delibera dell'ARERA n. 101/00 e s.m.i., c) un importo per le attività commerciali svolte dal Fomitore uguale al valore del PCV (prezzo commercializzazione vendita), previsto dalla Delibera ARERA n. 301/2012 e s.m.i. e periodicamente aggiomato dall'ARERA. Per le sole fomiture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) un'ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fomitione dividendo il corrispettivo di sbilanciamento, se sopportato dallo stesso Fomitore, per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite, presso tutti i Siti nella sua titolani èn qualità di utente del dispacciamento e moltiplicando il valore ottenuto per i KWh di energia prelevata dal Cliente, comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento, e) per le sole fomiture dei Sti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un'ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) guale a qualto stabitio dall'Allegato A dalla Delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall' art. 33; g) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti fomiture di energia elettrica o gas.

Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fomitura, che risultano al Distributore, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore.

ART. 4-GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

Energia elettrica - Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Sti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 33307 dell'ARERA contenente "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" per quanto in vigore e la Delibera ARG/ELTn. 199/11 dell'ARERA contenente "Testo integrato della qualità dei per quanto in vigore e la Delibera ARG/ELT n. 1981/1 dell'ARERA contenente "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e.s.m. i., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessarie saldare le eventuali obbligazioni che Enel Energia contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera ARG/ELT n. 1991/1 dell'ARERA e.s.m.i., il Cliente riconoscerà ad Enel Energia, per ogni richiesta al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera n. 301/12/RVEL dell'ARERA, come aggiomato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fomitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

Gas. «Il Cliente per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, riconoscerà al Fornitore stesso un corrispettivo pari all'importo sopra rindicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni rindicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.

id insular di di sul gra adulo. Sia per la fomitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura e subentro, disattivazione della fomitura su richiesta del Cliente finale, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fomitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 23,00 (iva esclusa) o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTF). Eventuali variazioni sarrono comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni

Per ogni variazione di offerta commerciale richiesta dal Cliente nel corso del rapporto contrattuale, lo stesso riconoscerà al Fomiltore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali comunque connesse alla richiesta, nella misura indicata nelle CTE relative alla nuova offerta.

ART. 5-LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

5.1 Solo per la fornitura di gas, gli operatori incaricati dal Fornitore compilano un apposito verbale, firmato dal Cliente, nel quale

riportano: la tipologia del gruppo di misura ("Contatore"), il numero di matricola e la lettura presente al momento dell'attivazione

5.2 Per la fornitura di energia elettrica o gas, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà effettuare l'autolettura del Contatore zione delle misure, il Cliente potrà effettuare l'autolettura del Contatore, secondo

indicati in fattura

5.3 Nei casi di cui all'articolo 5.2, il Fomitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura

del Cliente qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile



5.4 L'autolettura è considerata come lettura effettiva per la fatturazione se validata dall'impresa di

5.5 Autoletura in caso di voltura o cambio Fomitore (switch) - Delibera 100/2016/R/COM
Il Cliente che ha una fomitura elettrica in bassa tensione dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che

ha una fornitura di gas con consumi inferiori a 200.000 smc/anno dotata di un punto di riconsegna con

le con dettaglio giornaliero, può comunicare l'autolettura in caso di voltura o cambio

deve essere comunicato ad un nostro operatore tramite il Servizio Clienti o presso uno Spazio Enel

deve essete comunicare du n'osaro operatore transie il Servizio cilenti o presso uno Spazio Enei Il Cliente può comunicare l'autolettura: - fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura - fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente - fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato

iffettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della

Fomitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se 6.1 I volumi di gas naturale considerati per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Se iguppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo l'Allegato alla Delibera 573/2013/Rigas dell'ARERA ("Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019). La fatturazione del comispetti per il gas naturale fornitio avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avvera in base all'autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l'utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.

6.2 La fatturazione dei conrispettivi per l'energia elettrica formita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per i servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Cualora delti dali non siano resi disponibili dal Distributore in tempo ultipe per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà in base all' autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l'utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.

6.3 Se gli importi unitari, secondo l'art. 3.3, non saranno disponibili in tempo utile per l'emissione delle fatture, il Fomitore potrà fatturare usando gli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. Nel caso di fombire a Sil alimentati in Media Tensione o per uso di iluminazione pubblica, il fombire potra fatturare in acconto in base agli importi del secondo mese precedente quello di competenza dei consumi, effettuando il relativo conquaglio con la prima fattura utile successiva. In presenza di errori di calcolo nella fatturazione, la correzione della somma viene effettuata nella prima fattura.

utile successiva.

6.4 Se i prezzi relativi all'energia elettrica nelle CTE sono descritti per fasce orarie definite dal Fomitore (Fasce Contratto) ed i consumi dei Clienti sono disponibili per fasce orarie definite diversamente dall'ARERA (Fasce ARERA) il consumo dei Clienti

nelle Fasce Contratto verrà calcolato come di seguito descritto. Il consumo in ogni Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce ARERA; tale media utilizza come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia ARERA contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia ARERA. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce ARERA cono convenzionalmente pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto convenzionalmente pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendano 2008. Per Fasse Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20) e le ore di ficto di picco (dal lunedi al venerdi, dalle ore 20 alle ore 8 e week end); per Fasce ARERA si intendono le fasce F1, F2, F3, definite nella Delibera n. 181/06 dell'ARERA. I pesi di applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce ARERA) per il calcolo del consumo da attibuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco (dal maggio 2013 anche bioraria Delibera

6.5 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati/accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore competente

ART 7-MODALITÀ DI PRELIEVO E D'IMPIEGO DEL GAS (SOLO PER LA FORNITI IRA DI GAS)

ART I - INDUNEITA DE PRELEVO E UNIVERSE DE LAS SOLO PER LA POVINTI UNA MOSA).

7.1 Senza uno specifico accordo con Enel Energia, non sono consentiti prelievi di gas superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti del gestore della rete

ora gesure usua rest. 7-2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto all'articolo precedente, effettui un prelievo in eccedenza, il Fomitore potrà risolvere di diritto il Contratto. 7-3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Enel Energia o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Enel Energia al Cliente so o a terzi.

7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

7.5 Il Cliente dovrà usare il gas secondo le regole di prudenza e sicurezza. Enel Energia non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.

ART. 8-APPARECCHIATURE VERIFICHE EVARIAZIONI (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)

ART. 8-APPARECCHATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)
8.1 Gil impianti e gli apparecchi del Ciente devono essere conformi alle nome di legge e di sicurezza vigenti ed
iloro uso non deve provocare distruzione alla rete di distribuzione. Il Fomitore può effettuare o far effettuare
verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far
sospendere la fomitura per il tempo occomente al Cliente per adeguare gli impianti Eventuali perdite dei
jimpianti a valle del contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Ciente; Enel
Energia potrà essere chiarnata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da matfunzionamento degli impianti
interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparechi di
utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente deve comunicare ad Energia le proprie intenzioni. In tal caso,
Enel Energia comunicherà al Cliente se tale variazione teorica compoterà anche una modifica del contrattori
di fomitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o
modificheranno i presente.

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Enel Energia o del

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Enel Energia o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure, per modifiche ambientali constitutaria, se il contatore si trova in luoghi pericolosi o inadditt) e solo per mezzo dei toro incaricati. Nel caso in cui il contatore sia tolto/sostitutio, sarà redatto un verbale con le indicazioni: della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse, secondo i termini dell'art. 5.

8.3 il Distributore può effettuare verifiche agili mipanti e agil apparecchi della rete di distribuzione; per farto può accedere agil stessi impianti and se ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente salvo nel caso di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato

savoir le tasot di ori privorate utige a è societze o per possioni prierevi riaculore il intrese a quai no intuato dal Distributore, Enel Energia potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio.

8.4 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attributiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guastio o il malfunzionamento no riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fomitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.

8.5 Il Cliente può chiedere, per iscritto, la verifica del corretto funzionamento del Contatore in

Contradullullo.

8.6 il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli sarà comunicato per iscritto da Enel Energia.

8.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli

rventi necessari non saranno a suo carico e, se per errore fatturate, saranno rimborsati

Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura. Enel Energia addebiterà al Cliente le relative spese

ART.9-FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 Per la fornitura di energia elettrica, per potenze disponibili minori o uguali a 16,5 kW, la fatturazione dei confispettivi avverei ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per potenze disponibili maggiori di 16,5 kW la fatturazione è mensile. Per la fornitura gas la fatturazione è sempre mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall'utilimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indenzizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Se l'importo fatturato dovesse essere inferiore a 25,00 euro, il Fornitore potrà richiedere, con specifica comunicazione in fattura, che la somma venga saldata dal Cliente con la fattura successiva. Il Fornitore può modificare la periodicità di fatturazione, dandone specifica comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di 3 men sinspetto all'inizio di validità della elsessa variazione. La variazione è qui divalda a partie dal primo giomo del mese successivo alla ricezione della comunicazione di variazione da parte del Cliente, che potrà comunica con del mettere una fattura unica. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica, per potenze disponibili minori o uguali a 16,5 kW, la fatturazione dei

Fomitore potrà emettere una fattura unica.

9.2 A partire dal 1º gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle

El locumento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente contratto definito per brevità anche "Bolletta"), verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in ass

dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza di tali recapit, tramite posta ordinaria.

Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza alla vigente regolazione. Tale societa non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga altresi ripristinato l'invio del documento nelle modalità di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui il Cliente sia una P.A. (centrale e locale), si procederà con fatturazione elettronica, così come previsto dalla normativa di settore (D.L. n. 66/2014 e s.m.i). La Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da nate del Eronico redicioni con di chiefo di procedenti dalla normativa di settore di in particolare, dalla la pone.

Pubblica Amministrazione si impegna a rispettare eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalta normativa di settore ed, in particolare, dalla Legge n. 244/2007 del 24 dicembre 2007 e dal relativo regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013. Per femissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico da parte del Fornitore, la Pubblica Amministrazione si impegna in tempo tille a scegliere il proprio ufficio dedicato solo alla ricezione delle fatture elettroniche, ad accreditarlo e a tenerio aggiornato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Inoltre, si impegna a comunicare al Fornitore il relativo codice univoco assegnatogli (codice ufficio di destinazione delle fatture). Per rispettare gli obblighi previsti per le fatture elettroniche dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunicare al Fornitore il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP), tranne nei casi non previsti. La violazione degli obblighi descritti permetterà al Fornitore di risolvere ipso iure il Contratto secondo fart. 1456 c.c. Nel caso in cui il Cliente non abbia fornito alcun indirizzo di posta elettronica, la fattura veria trasmessa per rossia.

elettronica, la fattura verrà trasmessa per posta.

9.2 bis Fatto salvo quanto previsto per le P.A., la boletta espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA
501/2014/R/OGM es m.i. li dettaggio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell'area dedicata del sito web di Enel Energia oppure su richiesta del Cliente presso i nostri Spazio Enel o contattando il Servizio Clienti. All'indirizzo <u>cinel. il</u> è resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. 93.1 I pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 15 giorni a partire dalla data di emissione della fattura stessa. Il Cliente può

intervanio fori interiore a 15 giorni in a partier duale di en insissolire deira fatulari siessa. Il ciiente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, con addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale ("procedura SDD"), presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie ed i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL oppure on line attraverso PayPal o carta di credito, purché emessa in Italia da uno dei seguenti circuiti: Visa, Mastercard o American Express, oppure tramite bonifico bancario, se specificato nelle CTE.

9-4 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisti fissati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). E' possibile richiedere un piano di rateizzo nei seguenti casi:

possibile i cui piari o di raicazzo no osgani. -----Fomitura elettrica:
a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 250%

b)la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;

c)la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui от сельства высеззывание на sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazio importo sia superiore al 250% per i Clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emes ultimi dodici mesi.

Fomitura gas:

a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;
b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato

fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;

valuzzario e auguliori de drostanti.

c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell'ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi. Fomitura elettrica e gas

Fornitura elettrica e gas:

La prima bolletta emessa successivamente all'attivazione della fornitura qualora sia basata su dati di misura superiori al 250% per i Clienti non domestici, rispetto all'autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo b)

La bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;

c)

Laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF in ogni caso la rateizzazione deve:

a)

riguardare somme superiori a 50,00 euro;

a) figuardare somme superiori a 50,00 euro;
b) le rate, non cumulabilii, hanno una periodicità corrispondente a quella di
fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
c) avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
d) le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca
Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.
9.5 Il pagamento delle fatture non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione. Il Ciente
non può effettuare compensazioni con eventuali crediti verso il Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In
caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il Fornitore, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto,
anolicherà al Ciente di interessi moratori: applicherà al Cliente gli interessi moratori:

per la fornitura di energia elettrica, pari alla media del mese precedente del tasso "Euribor 1 mese (base

300) + 7%;
- per la fornitura di gas, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento + 3,5%.

9.6 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni altro onere fiscale comunque inerente alta fornitura (salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore). Sono a disposizione del Cliente sul sito enel.it informazioni circa le aliquote

delle imposte.

9.7 In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli



importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) se la domiciliazione è attiva sulla carta di credito, il rimborso sarà disponibile alla scadenza della nota di credito: tale operazione risulterà visibile sull'estratto conto della carta di credito del Cliente; c) in mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questo caso "c" se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può richiederfo contattando il Servizio Cliente i escelliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero 1) Bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o cointestato all'intestatario Bonifico sul proprio conto corrente comunicando ITBAN di un conto intestato o cointestato all'intestatario dell'utenza; 2) Ricevationi Sissal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale affanumerico e per importi fino a 500 euro), in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato e presentando la comunicazione ricevula da Enel Energia dopo aveme fatto richiesta al Numero Verde, un documento d'identità valido e la tessera sanitaria; 3) Assegno (per importi fino a 6 5.000) verrà emesso un assegno "non trasferible", la Banca incaricata da Enel Energia lo invierà tramite posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente. Qualora la formitura sia cessata: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente, ib se la domiciliazione è su carta di credito, il rimborso sarà di credito del Cliente. In mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà: 11 tramite Riceviroria Sisal (attuamente disponibile per Clienti con cordice fiscale affanumento. carta di credito del Cliente. In mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, in rimbroso avverà: 1) tramite Ricevitoria Sisal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale all'anumerico e per importi fino a 500 euro); in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato e presentando la comunicazione ricevuta da Enel Energia, dopo averne fatto richiesta al Numero Verde, un documento d'identità valido e la tessera sanitaira; 2) tramite assegno "non trasferibile" fino a 5.000 € o con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederio contattando il Servizio Clienti. Il venditore, qualora ricorrano casi particolari, anche in presenza di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito attive, provvederà ad effettuare il rimborso tramite Ricevitoria Sisal o emissione di un Assenzo. Pom tesferibile." I fine di ti telera e carantire al Cliente la ricevo del di monte di caso di credito attive, provvederà a deffettuare il rimborso tramite Ricevitoria Sisal o emissione di un Assenzo. Pom tesferibile." Assegno "non trasferibile", al fine di tutelare e garantire al Cliente la ricezione del rimborso

ART.10-DEPOSITO CALIZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO
10.1 Se il pagamento non avviene attraverso procedura SDD, il Cliente deve versare, anche ai sensi 10.1 Se il pagamento non avviene attraverso procedura SDD, il Cliente deve versare, anche ai sensi dell'art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna formitura, per un importo pari a quanto previsto rispettivamente per il gas nella Delibera n. 229/01 dell'ARERA, 'Adozione di direttiva concemente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasodti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481° e sue modifiche e integrazioni e per l'energia elettrica nella Delibera 20099 avente per oggetto la "Direttiva concemente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h della Legge 14 novembre 1995 n. 481° e s.m.i. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il cliente note o verceste mentra ella escriba per la formatta del derivatte. Por l'arrettiva per l'importato del derivante del derivatte. Por l'arrettiva per l'importato del derivante del derivatte. Por l'arrettiva per l'importato del derivante. variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali variazioni sono vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del Contratto. Per le formiture gas l'importo del deposito e fissato in base alla fascia di consumo e può essere rivisto in funzione dei consumi annui del Cliente qualora questi varino, anche per un solo anno, in una misura che supera in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art 17.1-b, attualmente pari al 20%. Per la fomitura elettrica l'importo del depositio è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata e potrà essere rivisto qualora i Cliente chieda la modifica della potenza; in tal caso il Formitore dovrà comunicare al Cliente la somma da addebitare/accreditare.

10.21 Formitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo (salvo poi restituirlo in caso di successiva attivazione della procedura SDD).

10.3 A garanzia dell'essatto adempimento delle obbligazioni Contrattuali, il Fornitore, sulla base del credit check effettuato durante la validità del Contratto, potrà richiedere al Cliente, anche dopo l'attivazione, ulteriori garanzia equali fidei ussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale già versato, per un importo pari al massimo a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà integrare il deposito entro il termine indicato nella relativa fattura.

termine indicato nella relativa fattura.

termine indicato nella relativa fattura.

Se nel corso della fomitura il deposito sarà trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostruirio entro il termine indicato nella relativa fattura.

10.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture non pagate. In ogni caso la restituzione del deposito avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti del Cliente o la rivalutazione dell'affidabilità creditizia relativa ad altri suoi contratti di fornitura con il Fomitore.

ART.11-INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E

MANLEVA DEL CLENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, migliora mento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, al part di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fomitore, non comporteranno per Enel Energia l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente nè potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, al medesimo non imputa bili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, varia zioni della tensione/frequen-za, della forma d'onda, internuzioni della continuità della formitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Circato alle varia elettrici con della connessione degli impianti del Circato alle varia elettrici con della connessione degli impianti del Circato alle varia elettrici con contra contra contra contra contra contra contra contra contra con contra con Cliente alla rete elettrica

11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fomitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell'espletamento dei servizi contrattuali

ART, 12-SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida

ad adempiere, nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al

- in caso un ori resso o paradare pagani rei no uene anune (ren ra resian no rappincazione degli il nere presente contratto); - per violazione dell'art. 14 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda;

- per morosità relativa ad un diverso contratto di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al edesimo Cliente

12.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: - reiterato ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al

presente contratto):

qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (anche limitatamente alle singole ure interessate); lora venga revocata la procedura SDD, se richiesta in forma obbligatoria nelle CTE (salvo nel c

cui il Fomitore abbia

fatturato l'importo a titolo di deposito cauzionale); - per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione

del deposito cauziona e de pare de Cientie, o per infranciaro invaluo nascorostituzionen delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto; - inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; - interruzione o sospensione dell'attività produttiva; - insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; - in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 7 e 8;

- trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta; - mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessat tra il Cliente e soggetti terzi.

12.3 In tutti casi di morosità del Cliente previsti agli articoli precedenti, il Fomitore può sospendere, in via preventiva, la fomitura di uno o più Siti. In particolare a decorrere dal decimo giomo successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fomitore invierà al Cliente una raccomandata.

Tale comunicazione indicherà al Cliente che, trascorsi ulteriori 5 giorni dal suo ricevimento, la fornitura sarà sospesa qualora, nel frattempo, non venga dimostrato il pagamento dell'importo dovuto. Il Cliente dovrà inviare l'attestazione di pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione inviata dal Fornitore. Se, nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura, si dovesse verificare una ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), il Fornitore inviera una nuova comunicazione di costituzione in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza

invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza di 10 giorni affinchi i Ciente dimosti di aver pagalo il proprio debito ad Eine Hernegia. Superato il termine di 10 giorni. Enel Energia potrà richiedere nuovamente la sospensione della fornitura. Qualora le condizioni tecniche del misuratore di energia elettrica lo consentano, prima della totale sospensione della fornitura. Qualora de condizioni tecniche del misuratore di energia elettrica lo consentano, prima della totale sospensione della fornitura, verà effettuata la riduzione della potenza disponibile, se il cliente non avrà inviato la documentazione attesante il pagamento di tutto il dovulo, si procedera alla totale sospensione della fornitura 12.4 in caso di morostà del Ciente, il Fomitore ha il diritto di richiedere al Distributore competente, la chiusura del punto di prelevo per sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 debis del TTVG, il Ciente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalmentazione del punto di riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 giorni lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di risoluzione contrattuale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'almentazione del un isoluzione dei intaluaire per impossita, avveni une per impossituali di internuzione dei ammeniazione cen punto di riconsegna, il Venditore dovrà trasmettere all'impresa di Distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; ii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontane del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morostità del Cliente.

12.5 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente. 12.6 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione del Cliente.

e senza necessità oi preventiva informazione del Cliente.
12.7 Fermo restando i ri sarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:
- 2,00 euro (iva esclusa) per l'invio dei soliceti di pagamento;
- 40,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (ad esclusione dei condomini, enti

morali e pubbliche amministrazioni cui vena applicatio un importo di 23 euro via esclusa).

- 23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fomitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel sente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.

presente contatua in leazonte arminovo delle conduzioni economico.

Il Fornitore si riserva altresi di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente morso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

12.8 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il

ART. 13-INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

ite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai comispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fomitore comunicherà al Cliente le modifiche/integrazioni al Contratto con un preavviso minimo di sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse; il Cliente potrà comunque recedere dal Contratto ed il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del

13.3 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM dell'ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unitaleralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo, in tal caso il Fornitore dovrà dame comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

13.4 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Enel. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata

ART. 14 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente (sia acquirente, affittuario o usufruttuario),

indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente stesso degli eventuali debiti risultanti al

Fomitore, inerenti al contratto di fomitura in essere con il precedente titolare dell'azienda

ART. 15 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

15.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: - Servizio Clienti al numero verde: 800 900 860

Sito Web del Fornitore: enel.it

· App di Enel Energia · Casella Postale per fomitura Elettrica: 8080 - 85100 Potenza PZ

- Casella Postale per fornitura Gas: 1000 - 85100 Potenza PZ - Fax per fornitura Elettrica 800 046 311 - Fax per fornitura Gas 800 997 736

15.2 Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

1921 i Circine i polo rivisia even i utani reculari i medicine l'esegueri u carain. - Via Web: dal sito <u>enell,</u> compilando l'apposito modulo - Per Posta sorvendo ad Enel Energia S.p.A. Casella Postale per fornitura Elettrica: 8080 - 85100 Potenza PZ-Casela Postale per fornitura Gas: 1000 - 85100 Potenza PZ - Via Fax al numero 800 046 311 per fornitura Elettrica, all'800 997 736 per fornitura Gas.

-Via Fax al numero 800 046 311 per fornitura Elettrica, all' 800 997 736 per fornitura Gas. In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare I Cliente ed inviare la risposta: a ji il nome ed il cognome b) l'indirizzo di fornitura o) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettrorica per l'invio della riposta sortita d) il servizio a cui si riferisce il reclamo sortito (elettrico, gas, entrambi) e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente f) una breve descrizione dei fatti contestati.
15.3 Le comunicazioni di recesso al fine di cessare la fornitura dovranno essere inviate con raccomandata all'indirizzo Casella Postale 1000 - 85100 Potenza Pz per la fornitura di gas e Casella Postale 8080 - 85100 Potenza per la fornitura di elettricità. 15.4 II Fornitore potrà comunicare in fattura e sui sito web eventual iulteriori caragili di condatto ai quali il Cliente protrà rivolpersi per contra raccomandate.

fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi pi

nchiedere informazioni. 14,5. Le comunicazioni relative alla fornitura e le variazioni contrattuali potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc), cui farà seguito ulteriore comunicazione e a mezzo email o, in mancanza, tramite nota in fattura

A talfine, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiomamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indrizzo email ed il numero di cellulare. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiomamento dei propri recapiti, il Fomitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni

15.6 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle

ART. 16-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fomitore e il Cliente è quello di Roma.



ART. 17 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente, in relazione al Contratto di fomitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie: - la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità.

Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito

Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.autorita.energia.i/ti/consumatori/conciliazione.htm

Tale procedura di pratulia.
-la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso qui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Comverzione.

Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fomitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

ricevuta.

Il Fomitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citale, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Enel al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:
Fomitura Elettrica - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza PZ
Fomitura Gas - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza PZ
- enelenergia@pec.ene.il t
Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sin enel it

disponibili anche sul sito enel.it